

ALLEGATO

Oggetto: corsi di formazione informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per studenti

Visto quanto definito all'art. 2 comma 1 lett. a del T.U 81-2008 e s.m.i. che definisce "LAVORATORE" ".....l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione"

Visto quanto previsto dagli art. 36-37 del T.U 81-2008 che stabiliscono gli obblighi inerenti la informazione e formazione dei lavoratori.

Visto quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21-12-2011, così come modificato dall'Accordo Stato Regioni del 07-07-2016, che stabilisce: la modalità di erogazione dei corsi, la durata e i contenuti degli stessi in relazione alla tipologia di rischio con cui viene classificata l'attività lavorativa dello studente (in accordo al codice Ateco di riferimento della tipologia di attività), la durata di 60 gg entro cui deve concludersi il percorso formativo dalla data di assunzione (quindi dall'inizio dell'attività lavorativa).

Visto che gli studenti dell'Istituto IPSAAABI De Franceschi Pacinotti, frequentano i laboratori già dal primo anno di scuola.

Risulta necessario organizzare i corsi di formazione per gli studenti, che si svolgeranno nell'orario scolastico (durante le ore di lezione) e saranno erogati con le seguenti modalità:

- Le prime 4 ore di formazione generale potranno essere erogate in modalità e-learning utilizzando le lezioni registrate e rese disponibili a tutti i docenti. I singoli consigli di classe stabiliranno i docenti che proietteranno i video. Per questa prima parte non sono previsti requisiti per il formatore.
- Le successive ore di formazione specifica:
 - 4 per il settore dei servizi alla persona (acconciatura, estetista) – RISCHIO BASSO
 - 8 per il settore dell'agricoltura – RISCHIO MEDIO
 - 12 per il settore meccanico, elettrico-elettronico – RISCHIO ALTOsaranno svolte dai docenti tecnico pratici e/o dai docenti teorici che posseggono i requisiti e si renderanno disponibili.

L'attività svolta sarà verbalizzata sia sul registro elettronico, sia su apposito registro che sarà fornito per ciascuna classe. Il registro dovrà contenere le firme di presenza degli studenti, dei docenti, l'orario svolto e gli argomenti trattati. Per ciascun corso, in ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni, sarà nominato un responsabile del progetto formativo.

I **requisiti dei docenti abilitati** ad erogare i corsi di formazione in conformità all'All.6 del Decreto Interministeriale 06-03-2013 sono i seguenti:

REQUISITI FORMATORE

Prerequisito:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

I sei criteri previsti sono

1 - Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica (salute e sicurezza sul lavoro) oggetto della docenza.

2 - Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione.

In alternativa: precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In alternativa: precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

In alternativa: corso formativo in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.

3 - Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).

a) Almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza;

b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

In alternativa: precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

In alternativa: precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;

In alternativa: corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

4: attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008), unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).

a) Almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza;

b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

In alternativa: precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

In alternativa: precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;

In alternativa: corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

5: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

In alternativa: precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

In alternativa: precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;

In alternativa: corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

6: esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

In alternativa: precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

In alternativa: precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;

In alternativa: corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

La **qualificazione sarà acquisita dal formatore in modo permanente**, ma sarà suo dovere provvedere ad aggiornamenti.

REQUISITI DI AGGIORNAMENTO

Ai fini di tale aggiornamento, il formatore-docente è **tenuto con cadenza triennale**, alternativamente:

- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del D. lgs n. 81/2008. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;

- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza. Il **triennio decorre dalla data di applicazione del decreto (18.03.2014)** per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla **data di effettivo conseguimento della qualificazione**.